



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Decreto n. 2706

IL RETTORE

- VISTO** il D.R. n..2959 del 14.06.2012 con cui è stato emesso, ai sensi della Legge 30.12.2010, n.240, lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- VISTA** la delibera del 16.12.2014 con la quale il Senato Accademico, in attesa di una nuova regolamentazione del Centro Linguistico di Ateneo e delle sue funzioni all'interno di questa Università, ha approvato la proposta di "Regolamento per l'organizzazione dei Collaboratori ed Esperti Linguistici"
- VISTE** le delibere rese dal Senato Accademico in data 10.02.2015 e dal Consiglio di Amministrazione in date 29.01.2015 e 16.03.2015, relative all'approvazione del citato Regolamento;

## DECRETA

Per i motivi addotti in premessa, è emanato il "Regolamento per l'organizzazione dei Collaboratori ed Esperti Linguistici" presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella formulazione sotto riportata.

### REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI

#### Art. 1

##### Regime di afferenza

1. Il presente Regolamento intende organizzare in via transitoria la gestione dei collaboratori ed esperti linguistici in attesa di una nuova regolamentazione del Centro Linguistico di Ateneo e delle sue funzioni all'interno dell'Ateneo barese.
2. I collaboratori ed esperti linguistici (di seguito, C.E.L.) svolgono la propria attività alle dipendenze dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e sono ripartiti in quattro aree di assegnazione:
  - a) Area linguistica, storico-letteraria e pedagogica;
  - b) Area economica, giuridica, sociologica e politologica;
  - c) Area delle scienze matematiche, fisiche, naturali, farmaceutiche e informatiche;
  - d) Area medica e medico-veterinaria.
3. Su proposta della Commissione permanente di cui all'articolo successivo, l'assegnazione dei C.E.L. a ciascun Dipartimento ed a ciascuna Area è deliberata dal Senato Accademico.
4. Ciascun C.E.L. deve afferire al Dipartimento presso il quale svolge il maggior numero di ore di lavoro. Tale disposizione cessa di avere efficacia nel caso in cui si verifichi una riduzione dell'attività formativa linguistica, relativamente agli insegnamenti per i quali il C.E.L. svolge la propria attività di supporto.
5. Al fine di garantire continuità didattica e di valorizzare la professionalità maturata dai C.E.L. nell'ambito di ciascuna Area e di ciascun Dipartimento, il regime di afferenza, come determinato ai sensi dei commi precedenti, ha la durata minima di quattro anni accademici, salvo che si tratti di rapporti lavorativi di durata inferiore a tale termine e salvo che si verifichi una riduzione dell'attività formativa linguistica, relativamente agli insegnamenti per i quali il C.E.L. svolge la propria attività di supporto.

#### Art. 2

##### Commissione permanente per la attribuzione nominativa dei compiti didattici integrativi e di sostegno dei Collaboratori ed Esperti Linguistici

1. È istituita una Commissione permanente preposta all'attribuzione nominativa dei compiti didattici integrativi e di sostegno ai C.E.L., composta da un rappresentante di ciascuna delle quattro aree di cui all'articolo precedente, da n. 2 rappresentanti degli studenti, da individuarsi a cura del Senato Accademico, tra la componente studentesca eletta nel predetto Organo, e presieduta dal Rettore o da un suo Delegato.

2. I quattro rappresentanti di Area sono designati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore e restano in carica per tre anni, rinnovabili per un ulteriore triennio.
3. Entro il 31 maggio di ciascun anno la Commissione, in coerenza con la programmazione dell'offerta formativa e preso atto delle indicazioni ricevute dai Direttori di Dipartimento, formula una proposta di attribuzione nominativa, relativa all'anno accademico successivo, dei compiti didattici integrativi e di sostegno dei C.E.L., previsti dal Regolamento didattico dei Corsi di studio ai sensi dell'art. 23, 7° comma, del Regolamento didattico di Ateneo.
4. Qualora la predetta proposta implichi l'impiego del C.E.L. in compiti didattici integrativi e di sostegno relativi a Corsi di Studio di Dipartimenti diversi da quello di afferenza, la Commissione chiederà il nulla-osta allo svolgimento dei predetti compiti al Dipartimento di afferenza.
5. Il Senato Accademico, preso atto della proposta di cui ai commi precedenti, la approva, con o senza modifiche, entro il successivo 30 giugno.

### **Art. 3**

#### **Rilevazione del fabbisogno**

1. La Commissione di cui al precedente articolo rileva periodicamente il fabbisogno dei C.E.L., tenendo conto dei seguenti elementi:
  - il numero dei C.E.L. in organico e il carico dei loro compiti didattici integrativi e di sostegno;
  - la facoltà, purché sorretta da comprovate ragioni organizzative, di modificare, con cadenza annuale, i compiti didattici integrativi e di sostegno assegnati ai C.E.L. all'interno dell'Area di riferimento, fermo restando quanto disposto all'art. 2 del presente Regolamento;
  - la facoltà, purché sorretta da comprovate ragioni organizzative, di modificare l'Area e il Dipartimento di assegnazione dei C.E.L. con cadenza quadriennale, ovvero prima di quattro anni, qualora si verifichi una riduzione dell'attività formativa linguistica, relativamente agli insegnamenti per i quali il C.E.L. svolge la propria attività di supporto;
  - la facoltà, purché sorretta da comprovate ragioni organizzative, di proporre annualmente una estensione, su base volontaria, del monte-ore contrattualmente richiesto ai C.E.L.
2. In ragione dei predetti elementi, qualora la Commissione rilevi comunque la necessità di nuove assunzioni, formula una proposta, adeguatamente motivata, al Senato Accademico.

### **Art. 4**

#### **Reclutamento**

1. Al Regolamento per il reclutamento dei collaboratori ed esperti linguistici, approvato con D.R. n. 1675 del 23.4.2013, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) l'art. 1, comma 2 è sostituito dal seguente:

“Le proposte di indizione di selezioni per il reclutamento di collaboratori ed esperti linguistici sono formulate dalla Commissione permanente istituita ai sensi del Regolamento per l'organizzazione dei collaboratori ed esperti linguistici”.
  - b) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

“1. L'assunzione di collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato potrà avvenire per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, correlate alla realizzazione di specifici progetti di carattere sperimentale, anche nell'ambito di apposite convenzioni.
2. La relativa selezione è per titoli ed, eventualmente, per colloquio, ovvero mediante prova scritta.”

### **Art. 5**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito ufficiale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  
Bari, 22 luglio 2015

**IL RETTORE**  
**F.to Antonio Felice Uricchio**